



2024/2558

17.10.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 166/2024

del 5 luglio 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/2558]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/1076 della Commissione, del 15 aprile 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/1077 della Commissione, del 15 aprile 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-DB, iodosulfuron-metil, mesotrione e piraflofen-etile in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/1078 della Commissione, del 15 aprile 2024, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor, pirimetanil e sabbia quarzosa in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32024 R 1076**: Regolamento (UE) 2024/1076 della Commissione, del 15 aprile 2024 (GU L, 2024/1076, 16.4.2024)
- **32024 R 1077**: Regolamento (UE) 2024/1077 della Commissione, del 15 aprile 2024 (GU L, 2024/1077, 16.4.2024)
- **32024 R 1078**: Regolamento (UE) 2024/1078 della Commissione, del 15 aprile 2024 (GU L, 2024/1078, 16.4.2024)".

⁽¹⁾ GU L, 2024/1076, 16.4.2024.

⁽²⁾ GU L, 2024/1077, 16.4.2024.

⁽³⁾ GU L, 2024/1078, 16.4.2024.

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32024 R 1076**: Regolamento (UE) 2024/1076 della Commissione, del 15 aprile 2024 (GU L, 2024/1076, 16.4.2024)
- **32024 R 1077**: Regolamento (UE) 2024/1077 della Commissione, del 15 aprile 2024 (GU L, 2024/1077, 16.4.2024)
- **32024 R 1078**: Regolamento (UE) 2024/1078 della Commissione, del 15 aprile 2024 (GU L, 2024/1078, 16.4.2024)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2024/1076, (UE) 2024/1077 e (UE) 2024/1078 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Anders H. Eide

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.